



# COMUNE DI ALBI

PROVINCIA DI CATANZARO  
VIA SERRA, 1 – 88055 ALBI (CZ) TELEFONO 0961/923303  
[www.comune.albi.cz.it](http://www.comune.albi.cz.it) Pec: [protocollo.albi@asmepec.it](mailto:protocollo.albi@asmepec.it)

## ORDINANZA N. 5/2024

### ORDINANZA DIVIETO GIOCO DEL PALLONE

#### IL SINDACO

**VISTE** le frequenti segnalazioni da parte di cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare luoghi del territorio per giochi con il pallone, in particolare con riferimento a Piazza Giuditta Levato e Piazza Mons. Nicola Canino;

**CONSIDERATO** che i giochi con il pallone determinano pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato e arrecano, con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;

**VALUTATA** la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo delle aree citate quali luoghi per lo svolgimento del gioco del pallone e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile e a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

**RITENUTO** quindi opportuno vietare lo svolgimento di giochi con il pallone in alcune aree del Comune di Albi allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici, nonché tutelare il patrimonio artistico del paese;

**VISTO** l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

**VISTO** l'articolo 190 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i;

#### ORDINA

Il divieto, a chiunque, di praticare il gioco del pallone (calcio) in tutte le forme e modalità di svolgimento in Piazza Giuditta Levato e Piazza Mons. Nicola Canino.

Sono altresì vietati quei giochi o sport collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti, possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone, nonché danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.

Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini, accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza, tramite l'utilizzo di un pallone che per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensivo ed idoneo a produrre danni a persone e/o cose.

#### AVVERTE

- Che gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori;

- Che all'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza;

Che, ferme restando le applicazioni di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalla

leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.Lgs 267/2000 da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 24.11.1981, n. 689, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 50,00 corrispondente al doppio del minimo.

- Che è fatta salva la facoltà per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689/1981.
- Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- Che la presente ordinanza entrerà in vigore a seguito della pubblicazione nel rispetto delle norme vigenti;

### DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e trasmessa per opportuna conoscenza e competenza: Alla Prefettura di Catanzaro - Alla Compagnia dei Carabinieri di Soveria Mannelli e alla Stazione dei Carabinieri di Taverna.

Albi li, 04 Luglio 2024



Il Sindaco

Ag. Salvatore Dardano